



CITTÀ DI UGENTO
PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del Commissario n. 137 del 04/05/2001
Modificato con delibera del C.C. n. 21 del 03/05/2008

SOMMARIO

<u>Art. 1</u>	- Contenuto del regolamento
<u>Art. 2</u>	- Oggetto della tassa
<u>Art. 3</u>	- Soggetti attivi e passivi
<u>Art. 4</u>	- Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
<u>Art. 5</u>	- Graduazione e determinazione della tassa
<u>Art. 6</u>	- Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali
<u>Art. 7</u>	- Tariffa
<u>Art. 8</u>	- Esenzioni
<u>Art. 9</u>	- Denuncia e versamento della tassa
<u>Art. 10</u>	- Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
<u>Art. 11</u>	- Funzionario Responsabile
<u>Art.12</u>	- Sanzioni tributarie
<u>Art.13</u>	- Sanzioni Amministrative
<u>Art.14</u>	- Rinvio
<u>Art.15</u>	- Pubblicità
<u>Art.16</u>	- Entrata in vigore
<u>TARIFFE</u>	

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa all'occupazione spazi ed aree pubbliche comunali secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

6. Sono altresì soggetti alla tassa i passi carrabili. A tal fine si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da un'interruzione del marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione dei passi carrabili è subordinata a concessione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica edilizia, nel rispetto del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) ed è subordinata alla corresponsione al Comune della tassa annuale.

7. I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e dell'art. 46 del regolamento esecutivo del C.d.S. e nel dettaglio:

- a) senza la preventiva autorizzazione del proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi e ai fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato;
- b) debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili, le deroghe previste dall'art. 46 Regolamento di esecuzione C.d.S. e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima;
- c) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- e) nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1 punto 37) del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta individuato e contrassegnato da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada, Fig.II/78, rilasciato dal Comune (previo versamento del rispettivo costo) delle dimensioni di cm. 45 per cm.25 costruito con materiali durevoli, rifrangenti e di 1° classe e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio;
- f) in caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- g) i passi carrabili devono osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovessero sopportare per effetto della concessione;
- h) Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorra, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale;
- i) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente;

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa é dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. I passi carrabili rientrano tra le occupazioni permanenti di cui all'art. 4 punto 1 lett. a) del regolamento per la disciplina dell'occupazione spazi ed aree pubbliche. E' consentita comunque l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili, che rientrano pertanto tra le occupazioni temporanee di cui all'art. 4 punto 1 lett. b) del regolamento per la disciplina dell'occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 5 - Graduazione e determinazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1, sono classificati in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare, non si fa luogo a tassazione (art. 3 punto 59 L. 549). Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa

categoria prevista dal comma 1 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 7 del presente regolamento. Le misure di cui al predetto articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

5. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 43, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15, la tariffa è ridotta in misura del 25 % .

6. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alla seguente misura giornaliera di tariffa: Euro 2,75.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nella parte in cui prevedono la graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione con la classificazione delle strade in almeno due categorie e la graduazione della stessa commisurata alla superficie occupata, non si applicano alla determinazione della tassa dei passi carrabili, la cui determinazione è prevista dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali,
consta delle seguenti fasi:

1. Il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dei soggetti interessati;
- b) istruttoria del Funzionario Responsabile;

c) rilascio della concessione o autorizzazione.

2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

3. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria sono gli uffici di Polizia Urbana, l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Tecnico i cui Dirigenti ivi preposti assegnano a sé o ad altro dipendente l'istruttoria del procedimento.

4. Sia l'unità organizzativa competente che il nominativo del Funzionario Responsabile sono comunicati al richiedente la concessione o l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

5. I provvedimenti di concessione e/o autorizzazione per la tassa permanente e per quella temporanea sono rilasciati dall'Ufficio Polizia Locale. Il Responsabile del Procedimento, nominato nell'ambito del Comando di polizia Municipale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruttoria della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

5/bis. L'istanza di cui al punto 1 per il rilascio dei passi carrabili sarà in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. La domanda dovrà essere correlata di apposita planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 dell'ubicazione del passo. Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede, nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza. Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg. solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esaminate nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

5/ter. Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

5/quarter. Alla richiesta di autorizzazione per il rilascio del passo carrabile dovrà essere allegato il versamento tramite bollettino postale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 35,00, così determinate:

- Istruttoria compresi i sopralluoghi € 20,00

• Costo cartello passo carrabile	€ 15,00
TOTALE	€ 35,00

6. La domanda di concessione o autorizzazione, in bollo, è rivolta al Sindaco e deve indicare la località, la superficie da occupare, la durata, il motivo dell'occupazione e lo stralcio planimetrico dell'area interessata all'occupazione.

7. I responsabili del procedimento, ricevuta l'istanza, adottano ogni adempimento istruttorio che ritengano necessario ivi compreso l'acquisizione, se del caso, del parere della Commissione Edilizia; Quindi rimette la pratica al Dirigente del proprio Ufficio per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione.

8. Le Concessioni e le autorizzazioni di occupazione sono revocabili per ragioni di pubblico interesse salvo quelle riguardanti verande e simili. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione esclusa qualsiasi altra indennità.

8 bis. L'autorizzazione per il rilascio dei passi carrabili può essere revocata, senza che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

8/ter. Inoltre potrà essere revocata senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

1. per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
2. per il mancato pagamento della tassa annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa per i periodi annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

8/quarter. Nel caso di revoca del passo carrabile, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Urbanistico.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

9. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere sospese per ragioni di ordine pubblico o di viabilità pubblica, limitatamente al periodo di presenza della ragione impeditivi.

9/bis. L'autorizzazione per il rilascio dei passi carrabili può essere sospesa dall'amministrazione per motivi di pubblica utilità, o in occasioni straordinarie senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.

9/ter. L'autorizzazione per il rilascio dei passi carrabili decade in caso di trasferimento della proprietà entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà, salvo che, nello stesso termine, il subentrante chieda la voltura a proprio nome.

9/quarter. Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 180 giorni prima della scadenza annuale. Ove non sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

10. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno ch  essi ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facolt  di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate inappellabilmente dall'autorit  comunale.

Art. 7 - Tariffa

(vedi allegato)

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, Comune e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti

pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 9 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni del suolo e sottosuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3/bis. Il primo anno la tassa dovrà essere versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, il versamento della tassa sarà effettuato entro il mese di gennaio.

3/ter. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze Armate, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato e per i portatori di Handicap motorio.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune), con arrotondamento alla seconda cifra decimale, giusto Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17/06/1997. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 10 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione

delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'Amministrazione comunale e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 11 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art.12 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,65 a euro 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

5. Le sanzioni sopra descritte saranno disciplinate con separato regolamento;

Art.13 - Sanzioni Amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni regolamentari relative all'occupazione di suolo pubblico vengono stabilite le seguenti fattispecie:

a. Occupazioni abusive del suolo pubblico:

- Occupazioni antistanti esercizi commerciali e pubblici, attività artigianali ed industriali:
 - fino a metri quadrati 10,00 sanzione applicabile euro 103,29;
 - oltre 10,00 metri quadrati sanzione applicabile euro 206,58;
- Occupazioni per attività edili:
 - fino a metri quadrati 10,00 sanzione applicabile euro 51,65;
 - oltre 10,00 metri quadrati sanzione applicabile euro 103,29;
- Altre forme di occupazioni:
 - fino a metri quadrati 10,00 sanzione applicabile euro 103,29;

- oltre 10,00 metri quadrati sanzione applicabile euro 206,58;
- b. Occupazione abusiva del sottosuolo:
 - fino a metri 500 sanzione applicabile euro 51,65;
 - oltre 500 metri sanzione applicabile euro 103,29;
- c. Occupazione abusiva del soprassuolo:
 - sanzione applicabile euro 51,65;

Art. 13/bis. – Rinvio alle sanzioni del Codice della Strada

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono assoggettati, inoltre, alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

Art. 13/ter. - Reclami, ricorsi e opposizioni

Reclami possono essere presentati all'Ufficio Polizia Municipale per iscritto, specificando in modo chiaro le ragioni che si intendono far valere o i diritti che si ritengono violati. Avverso il provvedimento conclusivo, relativo all'autorizzazione di passo carrabile, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Avverso il procedimento conclusivo relativo all'applicazione della tassa, può essere proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce entro 60 gg. dalla comunicazione del provvedimento.

Art.14 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.
2. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art.15 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

Art.16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

COMUNE DI UGENTO
PROVINCI DI LECCE

TARIFFE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(d.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

(Allegato A del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)

1)OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART.44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRO IN EURO Graduata a seconda dell'importanza dell'area Ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	CATEGORIA			
	I	II	III	IV
Occupazione del suolo (comma 1 lett. a)	31,09	21,79		
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1 lett c)	10,33	7,23		
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	9,35	6,51		
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	31,09	21,79		
Passi carrabili (art.2 punto 6)	15.55	10,90		

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, comma 5, primo periodo)

2)OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART.45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRO IN EURO Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		CATEGORIA			
		I	II	III	IV
Occupazione del suolo (comma 2 lett. a)	Giornaliera	2,75	1,92		
	Oraria	0,114	0,077		
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2 lett c)	Giornaliera	0,92	0,65		
	Oraria	0,0413	0,0258		
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 3)	Giornaliera	0,83	0,58		
	Oraria	0,0362	0,0258		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	2,75	1,92		
	Oraria	0,114	0,077		
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1,37	0,96		
	Oraria	0,057	0,0413		
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,55	0,382		
	Oraria	0,0207	0,0155		

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5 secondo periodo)	Giornaliera	1,37	0,96		
	Oraria	0,057	0,041 3		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	2,75	1,92		
	Oraria	0,114	0,077		
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1,37	0,96		
	Oraria	0,057	0,041 3		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,55	0,382		
	Oraria	0,0207	0,015 5		

- Per le occupazioni di durata non inferiori a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 25 % (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8)
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 % (art. 42, comma 2).
- Le superficie eccedenti i mille metri quadrati sono calcolati in ragione del 10 % (art. 42, comma 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 metri quadri, del 25 % per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1000 mq. Del 10 % per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42, comma 5).
- Per le occupazioni in occasioni dei mercati settimanali, di fiere e festeggiamenti, per la sola frazione di Gemini si applica la corrispondente tariffa, ridotta del 40% .

3)OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (ART.47)

sostituito con il seguente:

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

- per ogni Km. Lineare o frazione in categoria 1): Tassa annuale forfetaria
.....Euro 258,23
- per ogni Km. Lineare o frazione in categoria 2): Tassa annuale forfetaria
.....Euro 180,76

3.b) Occupazioni avente carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come da prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA IN EURO							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILIMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
10,22 1°categor.	13,28 1°categor	15,33 1°categor	20,43 1°categor	15,33 1°categor	19,92 1°categor	22,99 1°categor	30,65 1°categor
7,15 2°categor	9,30 2°categor	10,73 2°categor	14,30 2°categor	10,73 2°categor	13,96 2°categor	16,11 2°categor	21,46 2°categor

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE IN EURO		ANNOTAZIONI
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
A) Centro Abitato	58,88	14,67	
B) Zona Limitrofa	35,64	7,13	
C) Sobborghi e zone periferiche	15,49	3,10	
D) Frazioni	7,75	1,55	

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli apparecchi	TASSA ANNUALE IN EURO	ANNOTAZIONI
A) Centro Abitato	15,49	
B) Zona Limitrofa	11,36	
C) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	7,75	